



AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

Ordinanza n. 01 /2000

Il sottoscritto dott. Giorgio S. Bucchioni, Commissario dell'Autorità Portuale della Spezia ai sensi del D.M. 19.09.00;

- visto la legge 28.01.94 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale così come modificato dalla legge 647/96 e della legge 30/98;
- visto l'art. 6 comma 1 lett. a) della legge suindicata, secondo cui compete all'Autorità Portuale la vigilanza ed il controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, relativamente alle operazioni portuali ed alle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza;
- visto l'art. 8 comma 3 punto h) della L. 84/94 suindicata, relativo all'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- ritenuto necessario disciplinare l'uso del demanio marittimo in località Le Grazie, in particolare per quanto riguarda la sosta in secco dei mezzi nautici;
- visto le ordinanze n° 55/80 e 77/85 della Capitaneria di Porto della Spezia riguardanti la disciplina degli spazi a terra e a mare nella frazione delle Grazie, come modificato dalle ordinanze n° 10/99, 24/99 e 28/99 del Presidente dell'Autorità portuale;
- visti gli artt. 17, 18, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- sentito il parere del Comune di Porto Venere;

Rende noto

che gli spazi a terra nell'area demaniale marittima in località Le Grazie, nelle zone e nei periodi di seguito indicati, verranno regolamentati come descritto nei seguenti articoli



AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

ORDINA

Articolo 1

Deposito invernale delle imbarcazioni

1. Nel periodo dal 16 ottobre al 15 giugno di ogni anno è consentita, fino all'esaurimento della capienza, la sosta in secco dei mezzi nautici, da pesca, traffico e diporto di dimensioni massime di metri 6 di lunghezza fuori tutta e di metri 2,20 di larghezza (con esclusione di 4 posti nella zona A) e 4 posti nella zona B) individuate di seguito), munite di contrassegno identificativo rilasciato dal concessionario, opportunamente sollevate da terra con mezzi idonei in modo da non costituire pericolo oppure su carrelli ed invasature, nonché di veicoli targati, ad eccezione dei carrelli vuoti ancorché targati, sulle zone demaniali delle Grazie, opportunamente delimitate e segnalate a carico del Comune di Porto Venere, di seguito specificate con le lettere A.B.C.D.. Le imbarcazioni prive di contrassegno identificativo, o non rispondenti alle caratteristiche prescritte, saranno rimosse come da successivo articolo 3.
 - ZONA A) Area ex Pittaluga tra campo da calcio campetto da pallacanestro (zona esclusivamente riservata ai residenti).
 - ZONA B) Area dei giardini lungo via Lungomare (per residenti e non residenti)
 - ZONA C) Banchinamento a lato della passeggiata in via Lungomare . (per residenti e non residenti)
 - ZONA D) Passeggiata a mare Via Libertà dal numero civico 37 al numero civico 81 (per residenti e non residenti)

Articolo 2

Deposito estivo di imbarcazioni in disarmo

Nel periodo dal 16 giugno al 15 ottobre di ogni anno, è vietata la sosta di qualsiasi tipo di mezzi nautici nelle zone predette.

Articolo 3

Divieti

1. È vietata la sosta e la posa di attrezzi o cose o imbarcazioni sulle restanti aree.
2. Le imbarcazioni posizionate in modo diverso o di dimensioni diverse da quelle precedentemente indicate o prive del contrassegno identificativo e le eventuali attrezzature irregolarmente depositate saranno rimosse e trasportate in apposite aree di deposito a cura dell'Autorità Portuale e del Comune di Porto Venere, a spese del proprietario.
3. In caso di mancato pagamento delle spese di trasporto e di deposito, i beni di cui sopra saranno oggetto di confisca.

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione dei posti a terra

1. I posti barca identificati come all'articolo 1 saranno destinati a tutti gli assegnatari di un posto barca a mare nella baia delle Grazie che ne faranno richiesta. Se il numero delle domande sarà



AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

2. superiore ai posti barca disponibili si adotterà il criterio della rotazione, per cui gli stessi posti barca saranno assegnati per un periodo massimo di giorni 90 (30 giorni per i posti superiori a sei metri di cui all'articolo 1). Al termine del periodo di rotazione il posto deve essere lasciato libero senza ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione che, da quel momento, è autorizzata alla rimozione nei modi previsti dall'articolo 3 comma 2 con spese a carico del proprietario.
3. Chiunque lasci libero il posto assegnato prima del termine è tenuto ad informarne il comune e a riconsegnare il contrassegno identificativo.
4. Tutti coloro che siano interessati ad avere un posto barca a terra dovranno presentare domanda all'amministrazione comunale di Porto Venere, nei termini dalla stessa indicati, auto certificando, oltre alle proprie generalità, le caratteristiche della barca e gli estremi del posto barca di cui sono concessionari.
5. L'ordine di assegnazione sarà stabilito seguendo il criterio temporale in base all'ordine di presentazione all'ufficio protocollo del Comune di Porto Venere. Il posto lasciato libero prima del termine sarà assegnato al primo richiedente proprietario di una imbarcazione con caratteristiche adatte al posto stesso.

Articolo 5 Divieti

1. E' assolutamente vietato compiere nella zona di deposito lavorazioni non consentite dalla normativa vigente (es. uso di vernici a spruzzo o di solventi).
2. È fatto obbligo di pulire le barche nelle aree appositamente destinate e delimitate.

Articolo 6 Sanzioni

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione, ovvero del Codice della Strada qualora si tratti di infrazione a detto Codice.


Eventuali imbarcazioni e/o materiali depositati nelle zone de quo verranno rimosse e trasportate in apposite zone a spese degli interessati ai sensi del C. d. N.

Articolo 7 Validità


1. La presente entra in vigore dalla data della sua emanazione, abroga e sostituisce ogni altra disposizione in contrasto con essa.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.


La Spezia li, 05.10.2000

Il Commissario
dott. Giorgio S. Buccioni



ZONA B





PASSEGGIATA VIA LUNGOMARE

ZONA C

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6


5

4

3

2

1



VIA LIBERTA'

ZONA D

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20